

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

norme per la civile convivenza

approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 79 del 19/10/2017

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena, pacifica e civile convivenza, prevenendo situazioni che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento dei cittadini e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure, relativamente alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina, nello svolgimento di attività di per sé lecite, l'esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, stabilendo l'osservanza di prescrizioni o cautele finalizzate ad evitare che dall'esercizio di detti diritti e facoltà legittime, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, possano derivare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose.

3. Questo regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) vigilanza;
- b) sicurezza urbana;
- c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- e) assistenza alle persone;
- f) attività vietate;
- g) pubblica incolumità;
- h) verde pubblico;
- i) mantenimento, protezione e tutela degli animali d'affezione;
- j) vigilanza e controllo del demanio marittimo;

4. Questo regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi questo regolamento di Polizia Urbana. Quando ricorre il termine "Comune" con esso deve intendersi il Comune di Palau. Quando è fatto riferimento agli "uffici comunali competenti" questi sono da individuare, se non diversamente specificati, in base al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune.

6. Quando, in questo regolamento, è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a comportamenti, azioni od omissioni, che all'evidenza impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, queste stesse norme sono da intendersi di carattere sussidiario e residuale, e dunque, sono sempre fatte salve le eventuali regole esistenti in ambito civilistico (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi, statuizioni, patti, contratti, ecc.).

7. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 24/11/1981, n. 689, le norme contenute in questo regolamento sono da ritenersi norme speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.

8. Oltre alle norme contenute o richiamate da questo regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale

e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti e funzionari di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

9. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute in questo regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie così come previste dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili.

- Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 di questo regolamento:

- a)** per vigilanza si intende il compito di far osservare le disposizioni di questo regolamento. Tale mansione è attribuita in via principale al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, ed agenti di polizia giudiziaria.
- b)** per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare:
 - le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti precedenti;
 - le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
- c)** per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate. Per mediazione sociale si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti;
- d)** per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- e)** per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;
- f)** per pubblica incolumità si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
- g)** per verde pubblico si intendono i parchi, i giardini pubblici, aperti o recintati, nonché le aiuole, i viali alberati di proprietà del Comune;

- h) per mantenimento, protezione e tutela degli animali d'affezione, si intende assicurarne la custodia, evitarne la fuga, prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini. I proprietari devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- i) il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia e le opere destinate alla difesa nazionale. Le funzioni di vigilanza e controllo del demanio marittimo sono esercitate dal Comune che demanda al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine.

2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- il litorale, in gestione amministrativa del Comune e, in particolare, le porzioni di litorale ad uso pubblico gestite in concessione dal Comune;
- i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- le acque interne;
- i monumenti e le fontane;
- le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di questo regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.

4. Per utilizzazione di beni comuni, si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

- Art. 3 -

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovraintende il Sindaco.

1. Il compito del controllo e di far osservare le disposizioni di questo regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.p.p., nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri dipendenti comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie zoofile – ambientali, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune,

2. Gli addetti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni di questo regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni di questo regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I

- Art. 4 -

Sicurezza urbana

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità.
3. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

- Art. 5 -

Disposizioni generali relative ai comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è in particolare, vietato:
 - a) occupare senza titolo ovvero plausibile giustificazione, anche con oggetti facilmente trasportabili o di minimo ingombro, il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico;
 - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - d) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati; usare bombolette spray di qualsiasi genere, salvo specifiche deroghe o autorizzazioni
 - e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
 - f) stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici
 - g) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

Le violazioni di cui ai punti precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 150.00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'azione eseguita in difformità.

CAPO II CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

- Art. 6 -

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce, attraverso la Polizia Locale, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

La Polizia Locale, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuove e favorisce la ricomposizione alternativa dei conflitti relativi a problematiche di convivenza civile attraverso gli strumenti della mediazione sociale, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei conflitti.

- a) L'attività di mediazione sociale di questo articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato perseguibile d'ufficio; qualora il reato sia perseguibile dietro presentazione di querela, l'attività di mediazione sociale è svolta qualora la querela non sia stata ancora presentata.
- b) La mediazione sociale dei conflitti di questo articolo può essere effettuata per tutti i casi in cui i motivi delle dispute o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali o più in generale attinenti a problemi di convivenza civile.
- c) In esito alla ricomposizione, viene redatto un verbale sull'accordo raggiunto ("Accordo di Ricomposizione") che, sottoscritto dalle parti, costituisce per esse formale impegno al rispetto. L'accordo può prevedere specifiche misure mirate alla eliminazione / riparazione delle conseguenze di comportamenti disturbanti, quando si ritengano le stesse più consone al ravvedimento del trasgressore, in specie se minore, ed utili a rimediare il danno patito dalla collettività.
- d) La ricomposizione comporterà la sospensione del procedimento sanzionatorio fino al termine previsto per l'attuazione, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 60 giorni, degli accertamenti di violazione alle disposizioni dei regolamenti comunali commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto. Il verbale di accordo costituisce tutti gli effetti di legge atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il relativo procedimento sanzionatorio. In caso di adempimento delle parti conseguirà di diritto l'estinzione delle sanzioni derivanti da violazioni amministrative previste da questo regolamento commesse dai soggetti e direttamente ricollegabili al conflitto, sulla base delle risultanze della verbalizzazione.

2. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi nel verbale di cui alle lettere c e d di questo articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 5 del regolamento e contestualmente cesseranno i benefici sospensivi, interruttivi ed estintivi di cui alla lettera precedente.

- Art. 7 -

Disposizioni generali di cui al CAPO II

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque

pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato in qualsiasi spazio pubblico o privato produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti da cucine, da caminetti e/o stufe, condizionatori, ovvero produrre perdite di acqua bianca o scura. Le tubazioni e i canali di scarico di liquami e/o di origine acque bianche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che

spandano al di fuori delle condotte fognarie. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con opere provvisorie, opportunamente disposte, nonché provvedere all'eliminazione degli inconvenienti igienici, causati da perdite o scorretti posizionamenti di tubazioni/canali di scarico.

3. Sugli spazi pubblici, nonché sulle aree private soggette a pubblico passaggio, nelle aiuole, nei giardini pubblici, è vietato gettare a terra o lasciar cadere qualsiasi materiale solido o liquido quali ad esempio: carte, pacchetti di sigaretta, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti simili.

Le violazioni comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

- Art. 8 -

Comportamenti vietati

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono in particolare vietati i seguenti comportamenti:

- a)** compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, passeggiare ed entrare in locali pubblici a torso nudo, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione.
- b)** E' vietato esercitare il libero campeggio o atteggiamenti ritenuti tali, dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati altrui, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo (es. di atteggiamento di libero campeggio: scaricare le acque luride al di fuori delle strutture destinate a tale uso, sostare nei pubblici parcheggi occupando lo spazio esterno del veicolo con attrezzature da campeggio quali tendalino, sedie e tavolino, barbecue, esposizione panni, posizionare zeppe sotto i pneumatici, stabilizzatori, ecc.)
- c)** visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- d)** bivaccare su gradini dei luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica;
- e)** consumare nei luoghi indicati al punto d) in modo indecoroso o indecente, bevande o alimenti, stendere esporre o depositare in detti luoghi effetti personali, indumenti, abiti, sacchi a pelo coperte, borse, valige, sacchi, arredamenti, suppellettili ed oggetti nuovi ed usati, e cose simili;
- f)** abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata;
- g)** spostare, o rendere inservibili i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- h)** lavare le auto utilizzando l'acqua delle fontanelle pubbliche;

- i) lasciare aperti, dopo l'uso, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura;
- j) entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle pubbliche fontane per lavarsi o lavare oggetti;
- k) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- l) abbandonare in luogo pubblico i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire. Ai sensi dell'art.231 del D.Lgs. 152/06 devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Per i veicoli a motore o rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Le violazioni di cui al comma "1" punto "a" e "b" comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 500.00; per il punto "b" l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi e rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'azione eseguita in difformità.

Le altre violazioni del comma "1", dal punto "c" al punto "l", comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 150.00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e della cessazione dell'azione eseguita in difformità

- Art. 9 -

Accattonaggio molesto e invasivo

Al fine di tutelare la pubblica decenza è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, semplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro. L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali previste, si procederà applicando la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 ed applicando la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento delle violazioni e/o di eventuali attrezzature ed oggetti impiegati nell'attività vietata, ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.81 n° 689, con l'obbligo di cessare l'attività.

- Art. 10 -

Prostituzione su strada

Nel territorio comunale per favorire la circolazione stradale ed evitare incidenti è fatto divieto in luogo pubblico, aperto al pubblico o visibile al pubblico:

- a) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali dietro corrispettivo consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo, ovvero nel mostrare nudità;
- b) di richiedere informazioni finalizzate a concordare prestazioni sessuali da soggetti che pongano in essere i comportamenti di cui al precedente punto a).

Le violazioni di cui ai comma precedenti comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500.00.

- Art. 11 -

Stendimento di panni e biancheria

1. Per una questione di decoro urbano, stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi, è consentito esclusivamente da quelle finestre che non prospettano verso le seguenti vie: via Nazionale, piazza due Palme, piazza Fresi, piazza del Molo, via Capo D'orso, via Fonte Vecchia.

2. In ogni caso gli oggetti esposti, devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

- a) non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno;
- b) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale;
- c) non devono produrre stillicidio;
- d) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

Le violazioni di cui al comma "2" comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO III QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 12 -

Tutela della quiete pubblica e privata

Il Comune, fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”, le direttive della Regione Sardegna in materia d’Inquinamento acustico delibera del 14.11.2008 n°62/9 e s.m.i.), concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute, tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.

- Art. 13 -

Esercizio di attività produttive ed edilizie rumorose

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è sempre vietato, nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00, ovvero le ore 09:00 dei giorni festivi, porre in essere azioni o esercitare una attività, un’arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, in ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore.

2. Nella stagione estiva compresa nel periodo dall’01/07 al 31/08 l’attività rumorosa prodotta nei cantieri di lavori edili e stradali, posti in vicinanza di luoghi ad alta densità abitativa, potrà essere esercitata dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00 dei giorni feriali, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle domeniche.

L’uso di strumenti o macchine (es. escavatori, gru, martelli pneumatici, compressori, impastatrici, gruppi elettrogeni, escavatori idraulici ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli uffici comunali competenti.

Le violazioni a questo articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

- Art. 14 -

Locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l’esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati, anche attraverso insonorizzazioni, in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere distintamente percepiti all’esterno nelle fasce orarie che verranno definite con specifiche Ordinanze.

2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché all’uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone e alla quiete pubblica.

3. In ogni caso la propagazione di suoni da strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 16 di questo regolamento. "Diffusori sonori in luogo pubblico o aperto al pubblico"

4. L'Amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

La violazione al comma "1" e "2" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

La violazione al comma "3" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00; il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

- Art. 15 -

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni o suoni che, in quanto distintamente percepibili, possono creare molestie o disturbo ai vicini e alla quiete pubblica non possono farsi funzionare nelle fasce orarie di cui all'art. 13 "Esercizio attività rumorose" di questo regolamento.

3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, e gli strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini in modo tale da non essere distintamente percepibili dai vicini, arrecando molestia o disturbo agli stessi.

4. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le vigenti normative in materia di autorizzazione alle attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.

5. Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e indifferibili per evitare gravi pregiudizi detti lavori sono vietati prima delle ore 07:30 e dopo le ore 23:00 nei giorni feriali e prima delle ore 09:00, interrompendo l'attività dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e dopo le ore 23:00 nei giorni festivi.

6. Chiunque faccia uso di strumenti musicali o giochi rumorosi è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. E' vietato l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08:00 e dopo le ore 22:00 nei giorni feriali e prima delle ore 09:00, interrompendo l'esecuzione dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e dopo le ore 22:00 nei giorni festivi, salva la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.

7. Gli allarmi degli antifurto delle abitazioni private, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi nell'arco temporale di massimo 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti mal funzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.

Le violazioni dal comma "1" al comma "7" comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

- Art. 16 -

Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'uso di diffusori sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta, o su aeromobili e natanti.
2. L'uso di apparecchi e diffusori sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito purché non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.
3. L'autorizzazione all'utilizzo di diffusori sonori, anche posti su veicoli, per effettuare annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, ecc., è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'uso di diffusori sonori non deve protrarsi oltre un'ora consecutiva per ogni singola manifestazione autorizzata;
 - b) i veicoli muniti di diffusori sonori non devono eseguire l'annuncio più di due volte nella stessa strada o piazza;
 - c) gli annunci devono essere fatti soltanto entro i limiti della zona interessata alla riunione o manifestazione;
 - d) i diffusori sonori devono in ogni caso essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti fissati dalla legge;
 - e) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
 - f) per la pubblicità elettorale si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia;
 - g) al fine di evitare pregiudizio alla regolarità e sicurezza della circolazione, ed evitare molestia agli abitanti l'uso di diffusori sonori posti su veicoli è ammesso non prima delle ore 08:00 e non dopo le ore 22:00 nei giorni feriali e non prima delle ore 09:00, interrompendo le diffusioni sonore dalle ore 12:00 alle ore 15:00, e non dopo le ore 22:00 nei giorni festivi.
4. L'emissione sonora dei dispositivi di allarme - antifurto dei veicoli di cui all'art. 155, c. 4, D. Lgs. 285/1992, C.d.S., deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
5. Gli allarmi degli antifurto installati nei negozi, laboratori, magazzini, depositi, e altri simili locali limitrofi alle abitazioni residenziali sono soggetti alle regole indicate nell'articolo 15 comma 7 del regolamento.
Le violazioni comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00; il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

- Art. 17 -

Fiere, mercati, sagre

1. Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, ed altre manifestazioni del genere, che avvengano entro l'abitato, nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 13. "Esercizio di attività produttive ed edilizie rumorose" di questo regolamento è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni, nonché di qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato.
2. In occasione di ricorrenze di particolare importanza, l'uso e gli orari dovranno essere autorizzati dall'amministrazione comunale.
La violazione di questo articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00; il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

- Art. 18 -

Rumori da carico e scarico di merci

Durante la stagione estiva e in particolari zone ad alta densità abitativa, le operazioni di carico e scarico delle merci o di altri oggetti devono essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete e nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 13 "Esercizio di attività produttive ed edilizie rumorose" di questo regolamento.

La violazione di questo articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00; il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività.

- Art. 19 -

Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni, o esporre avvisi tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di gruppi di clienti o spettatori, deve, prima di esercitare, ottenere apposita autorizzazione del Sindaco, che può negarla quando gli assembramenti che possono conseguire recano intralcio alla circolazione in genere, e disturbo alla quiete pubblica.

La violazione delle disposizioni previste da questo articolo, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.

- Art. 20 -

Misure per garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica nelle ore notturne ed il contrasto all'abuso di alcolici

Ferme restando le disposizioni di legge previste dal T.U.L.P.S. e relativo regolamento d'esecuzione, nel centro abitato come delimitato, ai sensi dell'art. 4 del nuovo codice della strada, con deliberazioni della Giunta Comunale e ricompreso entro la cartellonistica toponomastica di indicazione di località "Palau", per evitare che si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto:

- di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), tra le ore 02.00 e le ore 07.00, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico quando si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;

La violazione delle disposizioni previste da questo articolo, se non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

- Art. 21 -

Giochi

1. E' consentito giocare negli spazi appositamente predisposti, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, salvo quando questi non arrechino intralcio o disturbo a persone o cose, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni; in tal caso la Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.

2. Gli impianti dell'area giochi e attrezzature destinate al gioco, possono essere utilizzati da bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

La violazione di cui al comma "2" comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00.

- Art. 22 -

Bigliardini, videogiochi ed altri giochi posti all'esterno di locali pubblici

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore (titolare dell'attività) è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

TITOLO IV ASSISTENZA ALLE PERSONE

- Art. 23 -

Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi.
2. Nel caso di interventi effettuati sulla base di questo regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.
3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.
4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ricoverandolo presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.
5. Le misure di accompagnamento e ricovero di cui ai commi precedenti, sono attuate anche in caso di situazioni climatiche eccezionali, come ad esempio in caso di temperature invernali particolarmente rigide.

- Art. 24 -

Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di questo articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma ed il materiale di armamento in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal regolamento ministeriale sull'armamento della Polizia Locale.

TITOLO V ALTRE ATTIVITA' LAVORATIVE E ATTI VIETATI

- Art. 25 - Pubblicità

1. È fatto divieto di depositare ovvero collocare nello spazio urbano, senza preventiva autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service.
2. Per le violazioni dei divieti di cui al precedente comma, nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.
3. E' fatto divieto ai veicoli pubblicitari, così detti camion vela, di sostare più di un ora nel medesimo luogo, senza preventiva autorizzazione comunale e pagamento del suolo pubblico.
4. Affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
5. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

Le violazioni al comma "1", "4" e "5" comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Le violazioni al comma "3" comportano il pagamento una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500.00.

- Art. 26 –

Esercizio delle attività lavorative

Fatta salva la specifica normativa in materia d'igiene, sanità, di prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere e ogni attività lavorativa devono essere effettuati garantendo adeguate condizioni d'incolumità pubblica, sicurezza urbana, decoro, nonché la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.

- Art. 27 -

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori. La violazione comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500.00.

- Art. 28 -

Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento di igiene, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi, ed i laboratori, devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati. Nei locali, non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la

destinazione del locale o dell'esercizio. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

La violazione comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

- Art. 29 -

Esposizione delle merci

1. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno alle persone o alle cose. Obbligatoriamente chiusi all'interno di teche o vetrine.

2. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

3. E' vietato esporre merce od oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Le violazioni ai sopra citati commi comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

- Art. 30 -

Esposizione dei prezzi

1. E' fatto obbligo a tutti coloro che vendono merce al dettaglio e la cui attività non risulti disciplinata dal D. Lgs. n. 114/98, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben visibile mediante l'uso di cartelli o di altre modalità idonee allo scopo.

2. Qualora i prodotti esposti siano identici e sufficiente l'uso di un solo cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tal caso e obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.

3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate nei commi precedenti, il prezzo per unità di misura. Per i prodotti esposti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unità di misura. Questo comma non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.)

4. Per i prodotti alimentari non esposti al pubblico forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande (rosticcerie, pizzerie e gelaterie artigianali ecc.), l'obbligo di indicazione dei prezzi viene assolto mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.

- Art. 31 -

Condizione di validità dell'autorizzazione per la circolazione e la sosta in Z.R.U.

1. La validità delle autorizzazioni per la circolazione, nonché dei vari titoli autorizzativi alla sosta dei veicoli, è subordinata all'esposizione ben visibile.

2. L'omessa esposizione ovvero l'esposizione non visibile dall'esterno del veicolo comporta l'applicazione della sanzione prevista dal CDS per la circolazione o la sosta senza il titolo prescritto.

3. E' fatto divieto ai titolari del contrassegno che autorizza alla sosta per residenti nella Z.R.U. del Comune l'esposizione su veicoli non autorizzati e la cessione a terzi

La violazione di cui all' articolo precedente commi "1" e "3", comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 e il ritiro immediato dell'autorizzazione.

La violazione al comma "2" comporta la sanzione amministrativa prevista dal CDS.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

- Art. 32 -

Pubblica incolumità

Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

- Art. 33 -

Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato creare, con il proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità.

2. A tutela della incolumità pubblica, è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti vari, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) lasciar sporgere in modo da creare pericolo od intralcio su suolo pubblico, marciapiedi o aperto al pubblico, che non costituisca "strada" ai sensi del Codice della Strada, i rami di piante collocate all'interno di aree di proprietà privata;
- d) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività. Le travi, le antenne, le aste metalliche e simili oggetti, allorquando siano di lunghezza superiore ai 4 metri e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni estremità, e comunque trasportati adottando tutte le cautele in materia di sicurezza in relazione alle condizioni dei luoghi e del tempo

Le violazioni di cui ai comma precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, come sanzione accessoria il trasgressore è tenuto al ripristino.

- Art. 34 -

Prevenzione incendi

1) Dal primo di giugno al quindici di ottobre, vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo".

2) Considerato l'andamento meteo climatico stagionale, con Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo "stato di elevato rischio di incendio boschivo", così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici.

3) I proprietari o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso siti nelle aree urbane e peri-urbane sono tenuti, entro il 30 giugno, a ripulire l'area di cui dispongono da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed da altri rifiuti infiammabili e alla

realizzazione lungo tutto il perimetro di confine di fasce protettive aventi larghezza di almeno 5 metri prive di qualsiasi materiale infiammabile.

4) Nel periodo di “elevato rischio di incendio boschivo”, come da Prescrizioni Regionali Antincendio in vigore, è vietato:

- a)** accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive;
- b)** smaltire braci accese;
- c)** gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d)** fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

5) Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato rischio di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteo climatiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Le violazioni alle presenti Prescrizioni Regionali Antincendio saranno punite a norma dell’articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032 e non superiore a euro 10.329, da versare sul c.c.p. della Regione Sardegna - Servizio di Tesoreria.

- Art. 35 -

Accensione di fuochi

1) L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato in occasione di fiere, feste e sagre e nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitarie.

2) E’ vietato bruciare materiali di qualsiasi natura a procedere all’abbruciamento di residui della pulizia delle aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici o privati.

Le violazioni di cui ai sopra citati commi comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 500.00. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le attività non consentite.

- Art. 36 -

Artifici pirotecnici

Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falo’ o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l’autorizzazione al Sindaco.

1. E’ vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

- a)** in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente le forze dell’ordine;
- b)** all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- c)** in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Nel caso in cui la violazione amministrativa sia compiuta da parte di un minore degli anni diciotto questi previa informazione dei soggetti tenuti alla loro sorveglianza, sarà accompagnato presso il Comando di Polizia operante per essere identificato, al fine di irrogare la sanzione amministrativa ai soggetti tenuti alla sua sorveglianza e che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.

Le violazioni di cui al comma "1" e "4" comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 75,00. Le violazioni di cui al comma "2" e "3" comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

- Art. 37 -

Collocamento pericoloso di oggetti mobili

E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.

La violazione del sopracitato articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

- Art. 38 -

Sicurezza degli edifici

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della stabilità degli immobili. In particolare è vietato in qualsiasi spazio privato o comune ammassare rifiuti, in particolar modo di materiale deperibile.

2. A cura dei proprietari amministratori o inquilini, i portici e le scale di ogni edificio, posseduti in comunione o condominio, di notte e in caso di scarsa visibilità, devono essere sempre e sufficientemente illuminati.

La violazione del sopracitato articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

- Art. 39 -

Neve e ghiaccio

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgombero dalla neve o dal ghiaccio i tratti di marciapiedi o passaggi prospicienti l'ingresso degli edifici a provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che spandano sopra luoghi abitati o aperti al pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisoriamente opportunamente disposti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

- Art. 40 -

Verde pubblico

Il Comune, fatte salve le disposizioni previste in questo regolamento a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nonché a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

- Art. 41 -

Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

1. Nei parchi, e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, è vietato:

- a) danneggiare, non intenzionalmente, o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;
- b) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni del campo da calcetto del parco giochi comunale, quando questo è chiuso al pubblico;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, quando non è consentito da appositi cartelli che si possa accedere e trattenersi in tali siti;
- e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
- f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo;
- g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
- h) effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo, che possano arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;
- i) è vietato gettare mozziconi di sigaretta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi di proprietà del Comune o nella disponibilità di questo Ente. Le violazioni ai precedenti commi comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO VIII MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

- Art. 42 -

Iscrizione anagrafe canina

1. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo di cani deve provvedere alla iscrizione dei medesimi all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia 2, entro due mesi dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale (L.R. n. 21 del 18.5.1994 Art. 4, comma 2) il proprietario o detentori di cani è tenuto a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia 2, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale nonché eventuali cambiamenti di residenza (L.R. n. 21 del 18.5.1994 Art. 4).

2. Il proprietario o detentore di cani è tenuto a sottoporre l'animale iscritto all'anagrafe canina al compimento del sesto mese di età, al microchip di identificazione, che sarà impresso gratuitamente e in modo indolore dal personale del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia 2, (L.R. n. 21 del 18.5.1994 Art. 4).

3. Il proprietario o detentore ha l'obbligo di denunciare entro tre giorni, per iscritto, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia 2 ed al Comando di Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto. La sottrazione del cane deve essere segnalata allo stesso Servizio Veterinario, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario. Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale.

Le violazioni sono sanzionate in base alla normativa regionale specifica di riferimento.

L.R. n. 35 del 01.08.1996 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell' anagrafe canina.».

La violazione al comma "1" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 77,47 da versare sul c.c.p. della REGIONE SARDEGNA - Servizio di Tesoreria -.

La violazione al comma "2" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa di € 51,65 da versare sul c.c.p. della REGIONE SARDEGNA - Servizio di Tesoreria -.

La violazione al comma "3" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € 50,00 sul c.c.p. del Comune di Palau.

- Art. 43 -

Custodia dei cani

I proprietari devono garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazione di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

1. i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

2. i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civile nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti provvisti di idoneo spazio riparato in modo che gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole. I cani, all'interno di dette aree, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere solido e proporzionato ancoraggio ed una lunghezza non inferiore a 4,00 metri e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua e il cibo e nello stesso impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche;

3. vietato lasciare incustoditi i cani e/o abbandonarli in luoghi od aree pubbliche (art. 5 comma 1 L. 281/1991);

4. E' vietato introdurre cani nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.

5. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro cinque giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento, dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento. Nel caso in cui il proprietario od il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia ed al Comando di Polizia Locale che dispongono il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili. Le spese per il trasferimento e il ricovero dell'animale saranno a carico del proprietario. Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui innanzi possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico. La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Locale. In caso di effettivo ed insistente disturbo della quiete pubblica o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso un altro luogo idoneo e a disposizione del proprietario del cane e/o canile autorizzato con spese di mantenimento a suo carico.

6. E' vietato intralciare il lavoro dell'accalappiatore favorendo la fuga di cani randagi o incustoditi.

Le violazioni ai commi precedenti comportano il pagamento di una la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

- Art. 44 -

Detenzione d'idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio dei cani" di:

1. munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza;

2. provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri permeabili.

Le violazioni ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00.

-Art. 45 -

Condotta dei cani

1. E' fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani individuate dai Comuni;

2. E' fatto obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

3. E' fatto obbligo affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente;

4. Il gestore di un esercizio pubblico ha la facoltà di far accedere all'interno della propria attività i cani accompagnati dal proprietario, o detentore, se portati a guinzaglio e muniti di museruola e in modo tale da non sporcare e creare disturbo o danno. Coloro i quali non

intendano accettare cani all'interno del proprio esercizio dovranno obbligatoriamente esporre un apposito cartello indicante il divieto, citare il regolamento comunale di riferimento e darne comunicazione al Comune.

Le violazioni ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

TITOLO IX

VIGILANZA E CONTROLLO DEL DEMANIO MARITTIMO E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

CAPO I

- Art. 46 -

Vigilanza e controllo del demanio marittimo

1. Il servizio demanio è operativo nel Comune in seguito al trasferimento delle competenze avvenuto con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, art. 41, con la quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico - ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione e le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.

2. Ferme restando le funzioni di Polizia Marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, sono trasferite al Comune funzioni inerenti:

le attività di Polizia Amministrativa, di Vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'Art. 54 del Codice della Navigazione, nonché di determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'Art. 8 del D.L. n°400/1993, connesse con l'esercizio delle funzioni conferite (utilizzo del Demanio Marittimo difforme da quella ammessa dalla concessione demaniale marittima di competenza Comunale) e la competenza a ricevere rapporto, ai sensi dell'Art. 17 della L.24.11.1981, n°689, limitatamente all'ipotesi in cui la condotta sanzionatoria costituisca violazione dell'ordinanza balneare e/o degli Artt. n° 1161 e 1164 del C.d.N.

- Art. 47 -

Prescrizioni relative all'uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e lungo il litorale di giurisdizione, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. ..., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- d) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- e) consentire l'effettuazione di trattamenti sul corpo delle persone (massaggi, tatuaggi e simili) ad opera di terzi che non siano in possesso di idonee abilitazioni professionali e sanitarie riconosciute nel territorio italiano;
- f) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali;
- g) durante la stagione balneare, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore

rilasciato dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane di soccorso. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. E' consentito l'accesso dell'animale solamente nelle zone di litorale individuate dall'Amministrazione Comunale.

- h)** utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, orari definiti con ordinanza del sindaco;
 - i)** organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente;
 - j)** gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
 - k)** spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
 - l)** utilizzare sapone e shampoo;
 - m)** introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
 - n)** effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
 - o)** accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
 - p)** transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi a propulsione elettrica appositamente ideati per consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento; Tale divieto vige per tutto l'anno solare. E' sempre vietata la sosta e/o l'occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l'attraversamento;
- 2.** In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:
- a)** esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
 - b)** solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, a termini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.
 - c)** esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente gestore della medesima;
 - d)** senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
 - e)** nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica.
- Le violazioni di cui al comma "1" dal punto "a al punto o" e al comma "2" comportano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art.1164 del C.D.N.
La violazione di cui al comma "1" punto "p" comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art.1161 del C.D.N.

Per ogni disposizione attinente le aree demaniali non contemplata in questo regolamento, si rimanda al C.D.N., alle Ordinanze predisposte dalla Capitaneria di Porto e alle Ordinanze Sindacali.

Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 3.098,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato.

- Art. 48 -

Obbligo di esposizione al pubblico di Regolamenti, Ordinanze, Provvedimenti Sindacali

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (es. stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.) devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, lo stralcio per estratto dei contenuti del Titolo IX di questo regolamento, degli eventuali provvedimenti del Sindaco, copia dell'Ordinanza Balneare Regione Sardegna (Disciplina delle Attività Esercitabili sul Demanio), copia dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Autorità Marittima (Capitaneria di Porto di La Maddalena), cartelli indicanti i numeri telefonici di pronto intervento della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, nonché altri servizi di pronto intervento ed emergenza quali Ospedali e Croce Rossa. Per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, deve essere esposto l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e s.m.i. .

La violazione di cui all'art. 48 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art.1164 c.1 del C.D.N.

TITOLO X MANIFESTAZIONI E CORTEI

- Art. 49 -

Cortei Funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

- Art. 50 -

Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO XI

CAPO I SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

- Art. 51 -

Sistema sanzionatorio

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni.
2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste da questo regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", dell'art.7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo che altra legge non disponga diversamente.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni a questo regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
4. L'autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, è individuata nella persona del Sindaco del Comune e/o Responsabile del settore competente.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di questo regolamento sono destinati al Comune di Palau, ad esclusione dell'Art.34 commi 4 e 5, e dell'Art.42 commi 1 e 2, che sono destinati al Servizio di Tesoreria - Regione Sardegna.
6. Competente ad accertare le violazioni alle norme di questo regolamento, è in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, e gli Agenti di Polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o della Regione.
7. Il Comune di Palau è titolare, nelle materie di propria competenza attribuite agli Enti Locali in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, di funzioni di vigilanza e dei connessi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e conseguentemente, così esercita, ex art. 117, comma 6, della Costituzione italiana, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di dette funzioni e poteri di accertamento.
8. Salvo diversa disposizione di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme di questo regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, s.m.i.
9. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981.
10. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23/05/2008, n. 92, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate ai precedenti comma, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo di € 25.00 e un massimo di € 500.00 della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 8.

- Art. 52 -

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato, qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente, chiudere i locali dove si svolge l'attività.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

- Art. 53 -

**Disposizioni speciali per il Titolo IX del Regolamento
VIGILANZA E CONTROLLO DEL DEMANIO MARITTIMO**

Chiunque violi le norme, i divieti, gli obblighi, le limitazioni e le prescrizioni di cui al Titolo I di questo regolamento, quando il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni fattispecie, in via amministrativa e/o penale ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 114, e successive modifiche / integrazioni, nonché di tutte le altre norme primarie e secondarie che regolamentano la materia.

- Art. 54 -

Sequestro cautelare pregiudiziale alla confisca. Attività di accertamento

1. E' sempre consentito il sequestro cautelare pregiudiziale alla confisca ex articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità. E' fatto divieto a chiunque, di impedire, anche temporaneamente, l'accesso agli Agenti accertatori all'interno dei suddetti locali adibiti ad attività lavorativa.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di Procedura Penale.

- Art. 55 -

Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

1. Oltre che nei casi già previsti in ogni singola parte di questo regolamento, senza pregiudizio alcuno per le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ove previste, sempreché il comportamento illecito sia riconducibile all'ipotesi di "abuso" del relativo titolo autorizzatorio, il Sindaco può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni, concessioni o licenze, per i seguenti motivi:
 2. **Sospensione**
 - a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione ovvero conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle iniziative rivolte al recupero del danno prodotto;
 - b) per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni. La durata della sospensione non potrà mai superare il termine temporale massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi, festività e festività infrasettimanali comprese, e, salvo che non sia specificatamente diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, l'efficacia della sanzione decorre dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.
 3. **Revoca**

- a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica, o utilità, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del relativo titolo autorizzatorio;
- b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
- c) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;
- d) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni. La revoca, salvo che non sia specificatamente o diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, esplica i propri effetti dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.

4. Decadenza

- a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;
- b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.
La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui alle lettere a) e b), e viene dichiarata dal Sindaco con pari decorrenza.

- Art. 56 -

Segnalazioni o reclami

Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione di questo regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dalle procedure interne vigenti .

CAPO II PROCEDURE DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art. 57 -

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni di questo regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Comando di appartenenza che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 51 del regolamento. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 58 -

Rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, del Sindaco

Ogni qualvolta dalla norma è fatto riferimento ad autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, e simili, del Sindaco, si deve intendere che la competenza alla sottoscrizione del provvedimento amministrativo è del dirigente preposto agli uffici comunali competenti per il rilascio dei predetti titoli, individuati con i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 5, ultimo periodo, del regolamento.

- Art. 59 -

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. Il Consiglio Comunale con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento alla rideterminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto di questo regolamento per adeguarle e farle rientrare nei limiti di minimo e massimo previsti dalla legge.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore delle sanzioni la Giunta Comunale può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire al massimo ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale di variazione accertata dall'ISTAT.

- Art. 60 -

Abrogazioni

1. Il regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione il 04 Novembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
2. Si devono considerare abrogate tutte le norme, atti e provvedimenti precedentemente adottati ed in contrasto con questo regolamento.
3. Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore di questo regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

- Art. 61 -

Norma residuale

Per tutto quanto non previsto da questo regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti locali.

- Art. 62 -

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare questo regolamento.
2. Gli Ufficiali e/o Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute in questo regolamento.
3. Questo regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi di legge. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute in questo regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi, le norme di legge attuali e vigenti.